

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Acconto IMU 2022 in scadenza: quando si paga per l'abitazione principale - pag. 2
- Registro dei titolari effettivi: beneficiari dei trust senza tutele - pag. 5
- Come applicare gli ISA per il periodo d'imposta 2021: correttivi, esclusioni e nuove funzionalità - pag. 7
- Riforma della giustizia tributaria: le principali novità del disegno di legge - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- CIGS per crisi russo-ucraina: potrà essere chiesta dai datori di lavoro? - pag. 21
- ANF nel LUL: chi può ancora percepirla e quando presentare la domanda - Infografica - pag. 23

FINANZIAMENTI

- PNRR, imprese innovative e tecnologie della salute: domande entro il 9 giugno - pag. 29
- Tax credit investimenti in beni strumentali nuovi: arrivano i chiarimenti delle Entrate - pag. 31

IMPRESA

- Contratti pubblici: consulenze professionali gratuite solo in casi eccezionali - pag. 33

IN EVIDENZA


Acconto IMU 2022 in scadenza: quando si paga per l'abitazione principale

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Il trattamento riservato ai fini IMU all'abitazione principale (e alle sue pertinenze) dipende da un insieme di condizioni e di regole. In generale, il possesso dell'abitazione principale (in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non costituisce presupposto dell'imposta. Fanno eccezione le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Inoltre, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale (e relative pertinenze) in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Ai fini dell'IMU, per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo

familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.


Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle **categorie catastali C/2, C/6 e** 

Registro dei titolari effettivi: beneficiari dei trust senza tutele

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM

Se, sotto il profilo procedimentale, il decreto sul registro dei titolari effettivi non contiene particolari sorprese, merita attenzione il tema della tutela della riservatezza per i beneficiari dei trust, relativamente all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Questi dati sono accessibili e resi disponibili previa presentazione di richiesta motivata di accesso alla Camera di Commercio, che deve pronunciarsi sulla sua ammissibilità previo contraddittorio del controinteressato (chi ha effettuato la comunicazione dei dati). Tuttavia, al contraddittorio sull'ammissibilità o meno della comunicazione dei dati rilevanti e sensibili non partecipa il soggetto indicato come titolare effettivo: il contraddittorio si aprirà tra chi ha l'obbligo di comunicare i dati (fiduciario o trustee) e chi ha fatto la richiesta di accesso ai dati, in palese violazione dei diritti del beneficiario del trust.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è finalmente diventato ufficiale il D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che adotta il regolamento recante disposizioni

in materia di **comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni** relativi alla **titolarità effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effettivi giuridici rile- 

Fisco

Versamento entro il 16 giugno

Acconto IMU 2022 in scadenza: quando si paga per l'abitazione principale

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Il trattamento riservato ai fini IMU all'abitazione principale (e alle sue pertinenze) dipende da un insieme di condizioni e di regole. In generale, il possesso dell'abitazione principale (in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non costituisce presupposto dell'imposta. Fanno eccezione le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Inoltre, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale (e relative pertinenze) in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Ai fini dell'IMU, per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle **categorie catastali C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Abitazione principale: quando è esclusa da IMU?

Il possesso dell'abitazione principale, come sopra definita, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Non si tratta, quindi di esenzione, ma di **esclusione** dal presupposto impositivo. Nella sostanza è comunque una "**esenzione**", nella quale sono attratte le pertinenze.

Abitazioni principali escluse da IMU

A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Quale regime fiscale per le pertinenze dell'abitazione principale?

Sulla base del dettato normativo, possono intendersi

C/2	magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa
C/6	stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7	tettoie

Il contribuente può considerare come **pertinenza** dell'abitazione principale **soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale**, fino a un **massimo di tre pertinenze** appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

Attenzione

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta **iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale**.

quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

Entro tale limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Ad esempio

Il contribuente che possiede 3 pertinenze, di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, individuerà fra questi ultimi la pertinenza da collegare all'abitazione principale. Se, però, la cantina risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze

di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest'ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale.

Nota bene

Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'**aliquota ordinaria**.

Bisogna anche tenere conto dell'evenienza in cui **due pertinenze**, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo. In tale caso, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse. Pertanto, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante la disposizione in esame, si ritiene che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. Le eventuali pertinenze **eccedenti il numero di tre** sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.

Abitazione principale: se il nucleo familiare dimora/risiede in immobili diversi?

La legge di Bilancio 2020, come modificata dall'art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, dispone che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi** situati nel territorio comunale o in **comuni diversi**, le **agevolazioni** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

Leggi anche Una sola esenzione (a scelta) per l'IMU prima casa dei coniugi

In proposito il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che “l'articolo 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021, prevede che «All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: “situati nel territorio comunale” sono inserite le seguenti: “o in comuni diversi” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, scelto dai componenti del nucleo familiare”. Di conseguenza, per effetto di tale intervento normativo, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le **agevola-**

zioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo familiare”.

Come individuare l'immobile agevolato?

In merito all'individuazione dell'immobile scelto dai componenti del nucleo familiare, ai fini dell'esenzione dall'IMU, il Dipartimento ritiene che per lo stesso gravi in capo al soggetto passivo l'obbligo di **presentazione della dichiarazione IMU**, come del resto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU di cui al D.M. 30 ottobre 2012 nella parte relativa al focus “Abitazione principale” di pagina 5 delle citate istruzioni, in cui è possibile rinvenire indicazioni che possono ritenersi valide anche per la fattispecie in esame. Occorre evidenziare, infatti, che in siffatta ipotesi la permanenza dell'obbligo dichiarativo in argomento si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nello specifico, continua il Dipartimento, “per la **compilazione del modello dichiarativo** il contribuente deve barrare il **campo 15** relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019”.

In ordine poi alla richiesta circa la maniera di risolvere l'eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, non può che rimandarsi alle decisioni del Comune in quanto soggetto attivo del tributo.

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9: quali aliquote e detrazioni?

Dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 (**Abitazioni di tipo signorile**), A/8 (**Abitazioni in ville**) e A/9 (**Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici**) nonché per le relative pertinenze si **detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **200 euro** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Queste le regole:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- estensione alle pertinenze abitazione principale;
- si tratta di una detrazione d'imposta;
- misura della detrazione fino a concorrenza di 200 euro;
- detrazione rapportata al periodo di possesso durante

l'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Attenzione

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale

da **più soggetti passivi**, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Abitazioni principali assoggettate a IMU

A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo **0,5 per cento** e il comune, con deliberazione del **consiglio comunale**, può au-

mentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

In sintesi

Unità abitativa	Esenzione	Aliquota	Detrazione	Riferimento normativo
Escluso A/1, A/8, A/9	Non costituisce presupposto imposta	-		art. 1, comma 740, legge n. 160/2019
A/1, A/8, A/9	-	0,5% (aumento 0,1 punti %; diminuzione fino ad azzeramento)	200 euro	art. 1, commi 748-749, legge n. 160/2019

Fisco

Le regole in Gazzetta Ufficiale

Registro dei titolari effettivi: beneficiari dei trust senza tutele

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM

Se, sotto il profilo procedimentale, il decreto sul registro dei titolari effettivi non contiene particolari sorprese, merita attenzione il tema della tutela della riservatezza per i beneficiari dei trust, relativamente all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Questi dati sono accessibili e resi disponibili previa presentazione di richiesta motivata di accesso alla Camera di Commercio, che deve pronunciarsi sulla sua ammissibilità previo contraddittorio del controinteressato (chi ha effettuato la comunicazione dei dati). Tuttavia, al contraddittorio sull'ammissibilità o meno della comunicazione dei dati rilevanti e sensibili non partecipa il soggetto indicato come titolare effettivo: il contraddittorio si aprirà tra chi ha l'obbligo di comunicare i dati (fiduciario o trustee) e chi ha fatto la richiesta di accesso ai dati, in palese violazione dei diritti del beneficiario del trust.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è finalmente diventato ufficiale il D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che adotta il regolamento recante disposizioni in materia di **comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni** relativi alla **titolarità effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effettivi giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Leggi anche Antiriciclaggio: registro titolari effettivi pronto per partire

Il provvedimento era atteso da tempo e rappresenta il **tassello fondamentale** per rendere operativo il funzionamento di uno strumento considerato di rilevante importanza nel sistema del **contrasto al riciclaggio**. In ogni caso, al fine della sua effettiva operatività occorrerà attendere l'emanazione di una serie di **provvedimenti attuativi** previsti dal medesimo decreto.

Poche sorprese sotto il profilo procedimentale

Il decreto contiene l'elencazione di tutti i **soggetti** che saranno **obbligati a comunicare** all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente (in base alla loro residenza o sede legale) le **informazioni sulla titolarità effettiva** definite sulla base della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007; parimenti, il nuovo provvedimento stabilisce in maniera dettagliata quali dati e informazioni debbano essere **oggetto di comunicazione** nonché le **modalità** e i **termini** delle stesse, anche in caso di loro variazione.

Carenze di tutela per i beneficiari dei trust

Particolare attenzione sembra meritare il tema della carenza di **tutela della riservatezza** per i **beneficiari**

dei trust.

Infatti, il regolamento conferma la costituzione di una **apposita sezione speciale** del Registro delle Imprese ove indicare le informazioni sulla **titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana.

Preliminarmente, dovranno sicuramente essere oggetto di maggiore approfondimento il concetto di **"effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali"** (per la verità non nuovo, in quanto presente proprio nella disciplina antiriciclaggio ma mai oggetto di provvedimenti interpretativi o attuativi ufficiali) unitamente a quello di **"stabilità"** (riferibile ai trust con una certa difficoltà). Ma, in particolare, desta preoccupazione un buco nella tutela dei diritti dei beneficiari dei trust con riferimento all'accesso alle informazioni su di loro da parte degli altri soggetti di cui all'art. 7 del decreto.

Infatti, il regolamento prevede che in sede di comunicazione dei dati di cui all'art. 3, il **fiduciario** di trust (ma perché non chiamarlo **trustee**?) debba prevedere l'eventuale indicazione delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Il successivo art. 7, comma 2, prevede poi che i dati sulla titolarità effettiva siano **accessibili** e resi **disponibili**, *inter alia*, a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo che presentino una **richiesta motivata di accesso a tali dati**. La Camera di Commercio viene chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità di tale richiesta previo contraddittorio del controinteressato, cioè colui che ha effettuato la comunicazione dei dati. Ma questo è proprio il problema: si apre un **contrad-**

ditto sull'ammissibilità o meno della comunicazione di tali dati rilevanti e sensibili **senza** che a questo contraddittorio partecipi **il soggetto effettivamente portatore dell'interesse oggetto della comunicazione** (colui che è stato indicato come **titolare effettivo**). Infatti, il contraddittorio si aprirà tra colui che ha l'obbligo di comunicare i dati, il fiduciario o trustee, e colui che ha fatto la richiesta di accesso a quei dati.

Questo meccanismo crea una **palese violazione dei diritti del beneficiario del trust** (e, in generale, di tutti i titolari effettivi dello stesso) che, peraltro, proprio a causa della mancanza di conoscenza della procedura in corso non avrà nessuno strumento di tutela.

Infine, il regolamento sembra sprovvisto di qualsiasi indicazione in tema di tutela giurisdizionale con riferimento ai provvedimenti con cui la Camera di Commercio risponderà alle istanze di accesso, accogliendole o negandole.

Anche questo, se non risolto, creerà non pochi problemi in merito alla legittimità ed effettiva operatività dell'intero impianto.

Fisco

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Come applicare gli ISA per il periodo d'imposta 2021: correttivi, esclusioni e nuove funzionalità

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Per il periodo d'imposta 2021 sono state individuate nuove cause di esclusione dagli ISA connesse agli effetti economici negativi della pandemia. Ne parla l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 25 maggio 2022, in tema di applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021. Il documento di prassi analizza anche i correttivi straordinari per tenere conto delle conseguenze economiche determinate dall'emergenza Covid, nonché le novità sulla modulistica e ricorda l'importanza della funzionalità per importare le informazioni relative ai dati contabili nel software "Il tuo ISA 2022".

Tutto pronto per l'applicazione degli **ISA 2022**. Con la circolare n. 18/E del 25 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli ISA, disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi.

Il documento di prassi ripercorre le attività di **revisione straordinaria** che hanno interessato tutti gli ISA in applicazione per il periodo di imposta 2021, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per il precedente periodo di imposta, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli **effetti del Covid-19**.

In particolare, l'attività si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

- individuare gli interventi necessari a garantire il **corretto funzionamento** degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dall'emergenza sanitaria;
- definire nuove **cause di esclusione** destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.

ISA in applicazione: la revisione straordinaria

In ragione di quanto prescritto dal decreto Rilancio, con il **D.M. 29 aprile 2022** sono stati previsti specifici interventi sulla **metodologia degli ISA** in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

L'individuazione di tali "interventi correttivi", in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata effettuata sulla base della **metodologia statistico-economica** descritta nell'allegato 5 al decreto ministeriale.

Nella premessa del documento è specificato che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2021, è stato indispensabile svolgere un'attività preliminare di individuazione e acquisizione di **ulteriori fonti informative** (ISTAT, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA.

Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle **dinamiche individuali e settoriali**, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.

È stata anche effettuata un'analisi dei **provvedimenti normativi** emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19**.

Tutto ciò ha consentito di predisporre degli **appositi correttivi**, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021.

Tali correttivi sono commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:

- **contrazione della domanda** (determinata dall'analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- **caduta dei Ricavi/Compensi** (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);
- **contrazione della produttività settoriale** (stima della riduzione di produttività sotto l'ipotesi di invarianza dei costi);
- **riduzione della forza lavoro dipendente** (osservata nel settore rispetto al periodo d'imposta 2019).

Per ciascun ISA e ciascun indicatore da esso previsto, si è proceduto con la stima di un nuovo modello che è stato integrato con i dati delle dichiarazioni relative alle **liquidazioni periodiche IVA** e alla **fatturazione elettronica**, al fine di conseguire un coefficiente che permetta di tenere congiuntamente conto degli effetti individuali e settoriali nei risultati.

Nella valutazione della caduta dei Ricavi/Compensi si è inoltre tenuto conto dell'**incremento dei prezzi al consumo** registrati nel 2021 per poter cogliere la natura straordinaria delle condizioni legate all'approvvigionamento delle materie prime.

Inoltre, per tenere ulteriormente conto delle mutate relazioni nel tempo, si è operato su una modifica del **coefficiente individuale** per coloro che presentano un valore positivo dello stesso. Al contempo, è stato valutato l'effetto dell'eventuale minore attività degli operatori economici potenzialmente associata al mutato comportamento dei consumatori finali, misurata attraverso il numero medio di giorni, differenziato per territorio e rapportato all'anno, per i quali non è stato effettuato l'invio dei corrispettivi telematici.

Tale informazione è stata utilizzata sia nello studio degli input produttivi dei modelli di stima che nello studio delle **giacenze del magazzino**. Per quest'ultimo si è analizzato anche l'effetto della crisi pandemica sulle **rimanenze finali** che possono riferirsi a merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite.

Il documento di prassi evidenzia che poiché i modelli di stima analizzano le relazioni economiche tenendo conto del fattore lavoro, nella fase di applicazione il numero degli addetti è stato ridotto intervenendo sul numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio, sul numero di amministratori non soci e sul titolare, rivalutandoli sulla base della suddetta minore attività e tenendo conto dell'eventuale riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte INPS Uniemens, al fine di considerare il relativo mancato impiego. Ulteriori analisi sono state effettuate sul calcolo delle soglie degli indicatori elementari di anomalia.

Tale giudizio terrà altresì conto degli ordinari **aggiornamenti settoriali** e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2021.

Le nuove cause di esclusione

Per il periodo d'imposta 2021 per gli ISA sono state individuate **nuove cause di esclusione** connesse agli effetti economici negativi della pandemia.

Pertanto, con due decreti ministeriali è stato previsto che, per il periodo d'imposta 2021, gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:

- hanno subito una **diminuzione dei ricavi**, ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- hanno aperto la **partita IVA** a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività.

Leggi anche

- Nuovi correttivi e due cause di esclusione specifiche per gli ISA 2022
- Escluso dagli ISA chi ha iniziato l'attività nel 2019

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e **strutturali** previsti all'interno dei relativi modelli. Anche in tal caso, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai **benefici premiali**.

Le novità sulla modulistica ISA 2022

Nella modulistica ISA 2022 è confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste **Istruzioni Parte generale** ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Leggi anche ISA 2022: via libera a 175 modelli per la comunicazione dei dati

All'interno delle istruzioni dei singoli ISA è presente un rinvio alle **istruzioni comuni** cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica. Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

In particolare, sono previste **istruzioni Parte generale**, dove sono previste informazioni per tutti gli ISA. Questo documento riporta in allegato due tabelle: la Tabella 1, contenente l'indicazione delle attività (per **codice ATECO**) e il **corrispondente ISA approvato**, e la Tabella 2, contenente l'elenco dei **codici attività esclusi** per il periodo di imposta 2021.

Il modello in ogni caso deve essere presentato dai soggetti che applicano gli ISA, nonché dai soggetti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA, risultano comunque tenuti alla compilazione del relativo modello per la sola acquisizione dati.

Si ricorda che, al fine di individuare il codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente all'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.

Al riguardo, è interessante prestare molta attenzione poiché la tabella di classificazione ATECO 2007 è stata **aggiornata** con alcuni interventi che, a partire dal **1° gennaio 2022**, hanno comportato la soppressione di alcuni codici, l'istituzione di nuovi codici, nonché la modifica della descrizione di altri codici.

Per il **Quadro A - Personale**, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività, le relative istruzioni rinviano ad un unico documento generale "Istruzioni Quadro A, Personale".

Con riferimento alla compilazione del **quadro F e H**, i **contributi** e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro.

Infatti, questi contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell'ambito dell'attività effettivamente svolta dal contribuente.

Il **quadro H**, presentandosi con una struttura e una composizione dei rigi sostanzialmente analoga a quella dei quadri RE dei modelli REDDITI, prevede, nelle relative istruzioni, un puntuale richiamo dei corrispondenti rigi dei quadri RE.

Tra le novità contenute nei modelli per l'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021, si segnala la presenza nel modello CG61U dell'informazione relativa alle "Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R." richiesta nel rigo C55 del **Quadro C** - Elementi specifici dell'attività.

Quanto ai **Quadri E** - Dati per la revisione, per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2021, è previsto un apposito quadro E - Dati per la revisione, con il quale vengono richieste **ulteriori informazioni**, non rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle prossime annualità, al fine di garantire la costante aderenza degli ISA rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.

Quali sono i dati forniti dall'Agenzia

Anche per gli ISA in applicazione al periodo d'imposta 2021 occorre procedere all'acquisizione delle **variabili precalcolate**.

L'Agenzia delle Entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizza.

Il documento evidenzia come nessun elemento di novità è stato introdotto nelle **modalità di consultazione** ed acquisizione dei dati "precalcolati" e nella loro struttura.

Il software applicativo "Il tuo ISA 2022": cos'è

Il calcolo del **punteggio** del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software "**Il tuo ISA 2022**", viene fatto sulla base dei dati dichiara-

ti dal contribuente per il periodo d'imposta 2021 e dei "dati precalcolati", forniti dall'Agenzia delle entrate su richiesta del contribuente/intermediario.

La struttura del software per il periodo di imposta 2021 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA; pertanto, l'assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.

La sezione del software "**Il tuo ISA 2022**" in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione del software, fornisce evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del Covid-19.

Il software "Il tuo ISA 2022" ripropone, nell'ottica di riduzione degli adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello Redditi già disponibile per la campagna dichiarativa dello scorso anno.

Nello specifico, dopo aver compilato i quadri del modello Redditi, è possibile effettuare l'esportazione dei dati da "RedditiOnLine" e l'importazione dei medesimi all'interno de "Il tuo ISA 2022". L'operazione di importazione avviene selezionando il pulsante "Importa Dati Contabili REDDITI" presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.

La circolare, infine, si conclude con un riepilogo dei **livelli di affidabilità fiscale** richiesti per il periodo d'imposta 2021.

In particolare, è stato evidenziato che per il periodo di imposta 2021, con il Provvedimento del 27 aprile 2022, sono stati confermati i criteri di **accesso ai benefici premiali** già definiti per le due precedenti annualità ispirati alla duplice esigenza:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA;

- di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2020).

Pertanto, anche per il periodo di imposta 2021 risulta confermato il **doppio binario** in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell'anno di applicazione e di quello precedente.

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 25/05/2022, n. 18/E

Fisco

Approvato dal Consiglio dei Ministri

Riforma della giustizia tributaria: le principali novità del disegno di legge

Gianluca Stancati,
Christian Attardi,
Giorgio Dal Corso,
Luca Nobile e

Alberto Renda - KPMG, Tax & Legal - Tax Disputes & Resolution

Esercizio della funzione giurisdizionale affidata ai magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, e ai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022. Assegnazione dei ricorsi di primo grado al giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro e istituzione dell'Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Sono alcune delle novità previste dal disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari", approvato il 17 maggio dal Consiglio dei Ministri. Inoltre, in ordine ai poteri istruttori delle commissioni tributarie, si va verso il superamento del divieto di prova testimoniale.

La riforma della **giustizia tributaria** ha finalmente superato il primo esame dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari" intervenuta lo scorso 17 maggio.

Leggi anche [La giustizia tributaria rimane alle dipendenze del MEF](#)

In attesa che il testo legislativo completi il suo iter parlamentare, è possibile sintetizzare i contenuti dell'atteso provvedimento che, come preannunciato, si concentra sulla importante novità della figura del **magistrato tributario**, nominato per concorso pubblico, che si sostituisce al giudice "onorario" con la finalità di assicurare una più **efficiente giurisdizione tributaria** nel suo complesso, vista sia la complessità della materia, sia la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco.

Le novità sull'ordinamento dei giudici tributari
Sotto il profilo ordinamentale, le modifiche al D.Lgs. n. 545/1992 prevedono che l'esercizio della funzione giurisdizionale sia affidata sia ai **magistrati tributari professionali** a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, sia dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Come si evince dalla relazione illustrativa, che accompagna il disegno di legge, la finalità di questo "**doppio binario**" nella composizione dei collegi giudicanti è quella di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro carriera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti.

In questo contesto, i presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di

sezione delle stesse, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari (ovvero tra i "togati" degli attuali giudici tributari) e i nuovi magistrati tributari professionali, in servizio o a riposo.

Tralasciando i tecnicismi delle disposizioni sulle modalità di svolgimento del concorso pubblico utile per l'accesso alla magistratura tributaria, un'ulteriore novità che attiene all'organo giudicante concerne l'assegnazione dei **ricorsi di primo grado al giudice monocratico** per le controversie di valore fino a 3.000 euro.

In merito alle **assunzioni dei magistrati "professionali"** le disposizioni del disegno di legge prevedono **100 assunzioni entro il 2023**, attraverso una procedura che consente agli attuali magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, già in servizio presso le Commissioni tributarie, di optare per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie.

Altri 476 magistrati tributari saranno assunti mediante concorso nel periodo compreso tra il 2024 ed il 2030, con cadenza di 68 nuove assunzioni per ciascun anno. Un'ulteriore interessante novità, che dovrebbe facilitare l'accesso alla consultazione della giurisprudenza di merito per tutti i soggetti interessati, concerne l'istituzione dell'**Ufficio del massimario nazionale** presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Detto Ufficio ha il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado con la finalità di alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell'ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo Statuto del contribuente.

Un'ultima notazione sotto il profilo ordinamentale: il nuovo giudice tributario, da un punto di vista organizzativo, resta comunque vincolato al Ministero dell'economia e delle finanze, al quale - tra l'altro - si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari (artt. 4, 4 ter e 4 quater del D.Lgs. n. 545/1992 nella nuova formulazione proposta dallo schema di d.d.l.), la gestione del loro status giuridico ed economico (art. 13), nonché l'organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Le modifiche al processo tributario e al giudizio di cassazione in materia tributaria

L'art. 2 del DDL prevede alcune rilevanti innovazioni sia nel codice di rito sia nella disciplina del processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, con particolare riferimento alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l'introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, da ultimo, al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e al ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria.

Partendo dalle disposizioni relative al processo tributario in senso stretto (giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e giudizio di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale), la prima innovazione riguarda l'introduzione della **competenza del giudice monocratico in primo grado** per le liti di valore **fino a euro 3.000**, esclusa per le liti di valore indeterminabile. Al procedimento presso il giudice monocratico si applicano le medesime regole processuali relative al giudizio reso in composizione collegiale. Le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

In ordine ai poteri istruttori delle commissioni tributarie, si va verso il **superamento del divieto di prova testimoniale**. L'innovazione consiste nell'introduzione della testimonianza in forma scritta, secondo le modalità dell'art. 257-bis c.c. La suddetta prova è ammessa dal giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle

parti, solo per controversie radicate avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

Con riferimento agli strumenti di deflazione, è introdotta la **conciliazione su proposta del giudice**. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'art. 17-bis, è stabilito che il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile soluzione. La conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Intervenuta la conciliazione, il giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. Ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest'ultima e sono maggiorate del cinquanta per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.

Quanto poi al **giudizio di cassazione**, vi è un pacchetto di misure preordinato a contribuire alla soluzione della crisi della funzione nomofilattica della Corte di legittimità nella materia tributaria. Gli interventi proposti mirano dunque a restituire alla Corte la funzione ordinamentale centrale che le spetta ai sensi degli artt. 111 Cost. e 65 legge di ordinamento giudiziario, anche nel delicato e strategico settore delle liti fiscali. Peraltro, la Relazione illustrativa precisa che i prospettati interventi normativi, per potere essere efficaci, dovranno essere accompagnati e integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una "soglia critica" di deflazione immediata che consenta, de residuo, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.

Il primo istituto è il **"rinvio pregiudiziale in cassazione"** che consente al giudice tributario di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la **questione di diritto** sia **nuova** o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
- b) si tratti di una questione **esclusivamente di diritto**

e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;
c) presenti **particolari difficoltà interpretative** e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;

d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito. Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione sarà vincolante per il giudice che ha disposto il rinvio. È previsto un filtro di ammissibilità in capo al Primo Presidente, con l'ausilio dell'Ufficio del Massimario.

Il secondo istituto è il **“ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria”**. Tale strumento consente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il Giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione. “La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari”. Nondimeno, una decisione del giudice di merito “difforme” dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciati dalle Sezioni unite, “immotivata”, o “gratuita” o “immediata” può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Carried interest: quando i proventi si qualificano come redditi collegati alla prestazione lavorativa

In tema di carried interest, la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla normativa non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento citato che consente di attribuire natura finanziaria a tali somme. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 295 del 25 maggio 2022.

Con la risposta a interpello n. 295 del 25 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di **carried interest**.

L'art. 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un **rapporto diretto** o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

La **presunzione**, operante *ope legis*, è applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:

- l'impegno di **investimento complessivo** di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- i **proventi delle azioni**, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione

un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

- le **azioni**, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Come chiarito dalla **relazione illustrativa** al D.L. n. 50/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell'assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

Al ricorrere delle condizioni, al provento percepito dal manager o dal dipendente è attribuita ex lege natura finanziaria a prescindere da qualsiasi legame con l'attività lavorativa prestata presso la società, ente o OICR partecipati.

Tuttavia, la circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, ha altresì chiarito che la carenza di uno o più dei presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla **prestazione lavorativa**, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento citato che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

A tale proposito, il medesimo documento di prassi ha chiarito che l'eventuale detenzione di **strumenti finanziari** aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta da parte del manager possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito in questione; inoltre, un ulteriore criterio di valutazione è individuabile nell'idoneità dell'investimento, anche in termini di ammontare, quale garanzia dell'allineamento di interessi tra investitori e management e della conseguente esposizione di quest'ultimo al rischio di perdita del capitale investito.

Riguardo alle **clausole di good o bad leavership**, in linea generale la loro presenza costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dal manager nell'attività lavorativa e quindi alla produzione di reddito da lavoro, non potendosi tuttavia escludere che la ricorrenza di altri elementi, quali ad esempio l'esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura fi-

nanziaria del provento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/05/2022, n. 295

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Dichiarazione di successione: chi sono i soggetti obbligati alla presentazione

L'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 296 del 25 maggio 2022. Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell'eredità, l'esistenza dei soggetti chiamati all'eredità comporta per gli stessi l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.

Con la risposta a interpello n. 296 del 25 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito ai **soggetti obbligati** alla presentazione della **dichiarazione di successione**.

In particolare, con riferimento al **soggetto obbligato** alla presentazione della dichiarazione di successione, la dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione:

- i **chiamati all'eredità** e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'asente;
- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.

I chiamati all'eredità e i legatari sono **esonerati** dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, comma 1, c.c., e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando

copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

Come chiarito con la circolare 15 marzo 1991, n. 17 (parte VI), l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990 elenca i soggetti obbligati a presentare la **dichiarazione di successione** e, in coerenza con quanto riportato all'art. 7, comma 4, indica come presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 TUS, inoltre, fino a quando l'eredità **non è stata accettata**, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.

Al riguardo, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, 12 aprile 2022, n. 11832, che afferma che secondo la corretta applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 346/1990, in tema di **imposta di successione**, il presupposto dell'imposizione tributaria va individuato nella **chiamata all'eredità** e non già nell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cui l'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario. Sebbene ai fini della **legittimazione passiva** di tale imposta sia sufficiente essere chiamati all'eredità, l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche della legittimazione passiva.

Sarebbe infatti contrario all'art. 53 Cost. assoggettare a imposta un soggetto rispetto al quale il **presupposto impositivo**, rappresentato dalla trasmissione di beni *mortis causa*, non sia addirittura mai sorto per effetto della rinuncia.

Tanto è confermato dal fatto che per effetto della rinuncia sono destinati a venir meno sia la **responsabilità solidale** dei chiamati all'eredità, di cui all'art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990, sia l'obbligo della dichiarazione di successione, incombente sui chiamati ma solo fino al momento della loro rinuncia ex art. 28, comma 5, dello stesso decreto.

Dunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti **chiamati all'eredità**, almeno fino al momento della loro rinuncia. Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell'eredità, l'esistenza dei soggetti **chiamati all'eredità**, alla luce di quanto sopra evidenziato, comporta per gli stessi l'obbligo di presentazione della

dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.

Qualora all'esito del giudizio risultino eredi **soggetti diversi** da coloro che abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione, in veste di chiamati all'eredità, e al versamento della relativa imposta, è possibile richiedere il rimborso, dell'imposta illegittimamente pagata, "unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/05/2022, n. 296

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per muro di contenimento: in quali casi

In tema di superbonus, sono agevolabili, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell'azione sismica, anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un'area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti con l'impianto fondale della costruzione medesima. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 296 del 25 maggio 2022. Le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

Con le risposte a interpello n. 296 e n. 297 del 25 maggio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di **superbonus**.

Superbonus e muro di contenimento

Gli interventi per la **messa in sicurezza statica** delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, inclusi quelli dai quali derivi la riduzione di una o due classi di rischio sismico, sono ammessi alle agevolazioni fiscali a condizione, tra l'altro, che:

- le relative **procedure autorizzatorie** siano iniziate

dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;

- riguardino edifici ubicati nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Ai sensi del comma 13, lettera b), dell'art. 119 del decreto Rilancio, ai fini del **superbonus**, l'efficacia degli interventi in questione al fine della riduzione del rischio sismico è **asseverata** dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

In merito agli interventi di **riduzione del rischio sismico** ammessi alle agevolazioni fiscali, inoltre, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 5/2021 ha precisato che sono agevolabili, al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell'azione sismica, anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di **instabilità** di un'area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti con l'impianto fondale della costruzione medesima.

In tal senso, è però necessario stabilire l'eventuale contributo alle condizioni di **rischio sismico** fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale sopra richiamate.

Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal decreto ministeriale n. 329 del 2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il **collaudatore statico**, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell'edificio nei confronti dell'azione sismica e l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il **rapporto causa-effetto**, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

Interventi su parti comuni dell'edificio

In relazione agli interventi che riguardano le parti comuni dell'edificio, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore nell'art. 119, comma 9, lettera a), del decreto Rilancio, riferita espressamente ai "condomini" e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione del superbonus l'edificio oggetto degli interventi deve essere **costituito in condominio** secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile.

Successivamente, l'articolo 1 comma 66, lettera n), della 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha modificato il predetto comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in **comproprietà** da più persone fisiche».

Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su **edifici non in condominio**, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, ai fini della verifica del limite delle **quattro «unità immobiliari»**, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021.

Tenuto conto, inoltre, che la previsione, di cui trattasi è inserita nel comma 9, lettera a) dell'articolo 119, ai fini **dell'applicazione del superbonus**, agli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli **edifici in "condominio"**.

Ciò comporta che, anche nel caso di edifici di un **unico proprietario** o in comproprietà, e sulla scorta dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 24/E del 2020, laddove sussistano tutti i requisiti richiesti dalla norma, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle **unità immobiliari** di cui l'edificio è costituito, comprese le pertinenze. Inoltre, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residen-

ziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia **superiore al 50 per cento**.

Ai fini della verifica della **natura "residenziale"** dell'edificio, non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone.

Quindi nel caso di «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari», il superbonus si applica limitatamente agli interventi di **efficienza energetica** realizzati su un numero massimo di **due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Nel caso di interventi antisismici, invece, il limite di due unità non sussiste, in quanto l'unico requisito richiesto dalla norma è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/05/2022, n. 297

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 25/05/2022, n. 298

Fisco

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Rientro dei cervelli 2022: le risposte ai dubbi sul regime agevolato per docenti e ricercatori

Nell'ambito dell'estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori previsti dalla legge di Bilancio 2022, l'opzione può essere esercitata anche dai docenti e dai ricercatori per i quali il regime di favore è terminato nei periodi d'imposta 2019 o 2020. A condizione, tuttavia, che soddisfino, all'atto dell'opzione, i requisiti richiamati dal decreto Crescita. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 2022. I docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all'anno 2019 o all'anno 2020 potranno applicare il regime solo a decorrere dall'anno di imposta 2022.

Nuovi chiarimenti in tema di opzione per l'estensione

della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori: li ha forniti l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2022.

L'art. 44, D.L. n. 78/2010, che disciplina gli incentivi per il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero**, è stato oggetto di modifiche normative operate, tra l'altro, dall'art. 5 del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). Ai sensi del comma 5 dell'art. 5, tali modifiche si applicano ai soggetti che acquisiscono la **residenza fiscale in Italia** a partire dal periodo di imposta 2020.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 763) ha inserito nel decreto Crescita specifiche disposizioni concernenti la possibilità per i docenti e ricercatori di beneficiare, a determinate condizioni, del **regime agevolato** loro riservato per **ulteriori periodi di imposta**.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2022?

La **legge di Bilancio 2022** introduce la possibilità per i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia fino al 2019 di **optare per l'estensione dell'applicazione del regime di favore** fino a 8, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo determinato dalla norma. Tale possibilità riguarda, in particolare, i docenti e i ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime previsto dall'art. 44, D.L. n. 78/2010.

In particolare, possono fruire del **regime agevolato** i docenti e i ricercatori che hanno:

- almeno un **figlio minorenn**e o a carico, anche in affido preadottivo o che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo **residenziale** in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'art. 2 TUIR o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, dal primo periodo d'imposta di trasferimento in Italia e per i 7 successivi;
- almeno **due figli minorenn**i o a carico anche in affido preadottivo, dal primo periodo d'imposta di trasferimento in Italia e per i 10 successivi;
- almeno **tre figli minorenn**i o a carico anche in affido preadottivo, dal primo periodo d'imposta di trasferimento in Italia e per i 12 successivi.

Quali sono i requisiti?

I requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione.

In particolare:

- il requisito della presenza di **almeno un figlio** e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il **versamento**. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d'imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l'intero periodo previsto;
- nel caso di **acquisto dell'unità immobiliare** il termine entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione va calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell'anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all'effettuazione del versamento. La sottoscrizione di un **preliminare di compravendita** non è sufficiente ad integrare il presupposto per l'estensione del regime agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, senza produrre l'effetto traslativo tipico della compravendita.

Come si esercita l'opzione?

L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari a:

- il **10%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- il **5%** dei **redditi di lavoro dipendente** e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena - anche in tal caso - la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
- il **versamento degli importi** stabiliti dalla norma deve avvenire **in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, che - per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020 - coincide con la conclusione del terzo periodo d'imposta successivo a quello del trasferimen-

to della residenza fiscale in Italia.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Per coloro i quali il **primo quadriennio** di fruizione dell'agevolazione si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato **entro il 27 settembre 2022** (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento);

- docenti e i ricercatori lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, possono esercitare l'opzione mediante la presentazione di una **richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell'agevolazione. Per coloro i quali tale quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, l'opzione deve essere effettuata **entro il 27 settembre 2022**. Il datore di lavoro opera le ritenute sul 10% degli emolumenti erogati, nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l'applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati;

- docenti e ricercatori che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. I docenti e ricercatori che hanno esercitato l'opzione possono fruire del **regime agevolato** per gli ulteriori periodi d'imposta nei quali mantengono la residenza fiscale in Italia, perdendo la possibilità di applicare il regime di favore a partire dal periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito.

Opzione anche per quanti fruivano degli incentivi al 31 dicembre 2019

Nel definire i soggetti che possono esercitare l'opzione in esame la norma stabilisce che deve trattarsi di docenti e ricercatori che siano stati **iscritti all'AIRE** o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime di favore.

Pertanto, l'opzione può essere esercitata **anche dai docenti** e dai ricercatori per i quali il regime di favore è terminato nei periodi d'imposta 2019 o 2020 a condizione, tuttavia, che soddisfino, all'atto dell'opzione, i requisiti di cui al comma 5-ter dell'art. 5 del decreto Crescita.

In relazione a tali fattispecie, tenuto conto che la disposizione di cui al comma 5-ter è entrata **in vigore il**

1° gennaio 2022, i docenti e ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all'anno 2019 o all'anno 2020, potranno applicare il regime solo a decorrere dall'anno di imposta 2022.

A quale reddito occorre fare riferimento?

Ai fini del calcolo dell'importo da versare, la norma fa riferimento ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione. Pertanto, il reddito di riferimento è rappresentato dai **redditi di lavoro dipendente** e di lavoro autonomo prodotti in Italia ancorché non agevolati ai sensi dell'art. 44, D.L. n. 78/2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 25/05/2022, n. 17/E

Fisco

In attuazione del PNRR

Riforma della giustizia tributaria: dall'UNCAT un giudizio nel complesso positivo

Sull'approvazione del disegno di legge di riforma della giustizia tributaria, l'UNCAT ha espresso nel complesso un giudizio positivo: nel comunicato stampa del 25 maggio 2022, l'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi ha evidenziato che la scelta strategica di fondo, di affidare la giurisdizione tributaria ad una magistratura professionale a tempo pieno, è un traguardo molto importante per il quale l'UNCAT si è battuta in tutti questi anni, al fine di garantire al processo tributario i principi del giusto processo e professionalità specialistiche.

L'Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi (UNCAT) accoglie con piacere l'approvazione del disegno di legge di riforma della **giustizia tributaria**.

In particolare, è stato evidenziato come la scelta strategica di fondo, di affidare la giurisdizione tributaria ad una magistratura professionale a tempo pieno, è un traguardo molto importante per il quale UNCAT si è battuta in tutti questi anni, al fine di garantire al processo tributario i principi del giusto processo e professionalità specialistiche.

Nel complesso il giudizio è positivo, anche se la pro-

posta del Governo opta, in alcuni snodi pur importanti, per soluzioni diverse da quelle proposte da Uncat, che non farà mancare - in sede parlamentare- il suo apporto migliorativo con proposte puntuali che rafforzino la giurisdizione tributaria al pari delle altre giurisdizioni. Nello specifico, sono rimasti fuori dal raggio riformatore:

- i temi della disciplina dei difensori abilitati all'assistenza tecnica: non si spiega perché, al contrario delle altre giurisdizioni, l'accesso alla difesa tecnica sia ammesso per tutte le categorie professionali;
- la mancata costituzione per legge della sezione tributaria della Cassazione, con la possibilità dei magistrati tributari di accedervi.

Occorre ugualmente evidenziare che il provvedimento del Governo, nel suo disegno generale, costituisce un passaggio di rilevanza storica sia perché interviene in modo strutturale sulla composizione degli organi giudicanti regolata da un impianto normativo risalente al 1992; sia perché utilizza una opportunità unica e irripetibile fornita dalla UE e cioè dal Recovery fund, nell'attuazione del **PNRR**.

La scelta condivisibile di utilizzare il veicolo del **disegno di legge governativo**, consentirà al Parlamento di rivedere alcune disposizioni che evidenziano delle criticità, anche non secondarie.

UNCAT ha espresso oggi il primo commento sul disegno di legge di riforma della giustizia tributaria approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio, in occasione dell'evento "Quale Futuro della Giustizia tributaria", che si tiene a Bari. All'evento partecipano, oltre Damascelli, Ferrante e Cuva, il direttore MEF Fiorenzo Sirianni, i professori Giacinto della Cananea già presidente della commissione ministeriale per la riforma, Livia Salvini, Antonio Felice Uricchio e i presidenti dell'Ordine forense e della Camera tributaria di Bari, Serena Triggiani e Luigi Carbone.

A cura della Redazione

Fisco

Dal CNDCEC

Non è incompatibile l'attività professionale contestuale alla prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato

Al professionista che svolge una prestazione lavora-

tiva subordinata a tempo determinato nell'ambito di PA interessata dall'attuazione del PNRR è consentito, nel periodo di durata della prestazione, il contestuale svolgimento della professione. Lo ha chiarito il CNDCEC con un Pronto Ordine del 25 maggio 2022. In ogni caso l'iscritto deve valutare l'opportunità di svolgere l'attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico della professione.

Con il Pronto Ordine n. 101 del 2022, il CNDCEC ha reso chiarimenti in tema di **incompatibilità**.

Il D.L. n. 80/2021 contiene misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni funzionale all'**attuazione del PNRR** e per l'efficienza della giustizia.

Gli interventi si articolano su più livelli con l'obiettivo di rispondere, da un lato, alle nuove esigenze legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e, dall'altro, ad alcune delle criticità che caratterizzano, da tempo, le Amministrazioni pubbliche. In particolare, per il personale destinato alla realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, le misure prevedono nuove modalità nelle procedure di reclutamento e la possibilità di derogare ad alcuni limiti contrattuali previsti nella normativa vigente.

In tal senso l'art. 1 del provvedimento (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) ha inteso realizzare il **potenziamento della capacità amministrativa delle PA** attraverso tre fondamentali linee di azione:

- assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato,
- incarichi di collaborazione professionale mirati;
- ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

Assunzione a tempo determinato di personale qualificato

Il provvedimento dispone che coloro che superano le procedure concorsuali ivi previste sono inseriti, in ordine di graduatoria, in appositi elenchi da cui le Pubbliche amministrazioni destinatarie del PNRR potranno attingere e procedere all'**assunzione a tempo determinato**.

Sempre con riferimento alle suddette assunzioni a tempo determinato il comma 7-ter dell'art. 1 ha espressamente stabilito, in **deroga** a quanto previsto dalla normativa vigente, che ai **professionisti** reclutati **non è richiesta la cancellazione dall'albo**, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione

automatica.

Inoltre, tali professionisti possono conservare l'iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori. Come può osservarsi, il Legislatore ha disposto, in tali casi, una **espressa deroga** alla generale disposizione relativa all'**incompatibilità** tra svolgimento di rapporto di impiego pubblico e contestuale esercizio di attività professionale.

Sembra dunque che, nei casi previsti dall'art. 1 del D.L. n. 80/2021 in cui il professionista svolga una **prestazione lavorativa subordinata a tempo determinato** nell'ambito di PA interessata dall'attuazione del PNRR, a questi sia consentito, nel periodo di durata della prestazione, il **contestuale svolgimento della professione**. Il provvedimento, peraltro, non fornisce ulteriori indicazioni su modalità e limiti di svolgimento della professione in tale periodo.

In ogni caso si ritiene necessario che l'iscritto valuti l'**opportunità** di svolgere l'attività professionale contestualmente alla prestazione di lavoro a tempo determinato presso la PA anche alla luce dei principi generali del Codice deontologico della professione e si astenga dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, Pronto Ordini 25/05/2022, n. 101

Lavoro e previdenza

Adempimenti per le imprese

CIGS per crisi russo-ucraina: potrà essere chiesta dai datori di lavoro?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Il Ministro del Lavoro, con il decreto n. 67 del 2022, ha semplificato le procedure per il riconoscimento della CIGO, fino al 31 dicembre, a favore delle imprese colpite dagli effetti della crisi ucraino-russa. In vista del possibile protrarsi, oltre la fine dell'anno, della crisi in corso occorre già da ora valutare se le imprese potranno ricorrere all'utilizzo della CIGS per crisi aziendale dovuta ad un evento improvviso ed imprevedibile. La risposta è, senz'altro, positiva. Cosa dovranno fare i datori di lavoro che potrebbero trovarsi in questa condizione?

Con il D.M. n. 67/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio, il Ministro del Lavoro ha inteso snellire le procedure per il riconoscimento del **trattamento di integrazione salariale ordinario** in favore delle **imprese colpite da crisi** momentanea di mercato a seguito degli eventi bellici. Il provvedimento ha una efficacia temporanea e, salvo non auspicabili proroghe determinate dal protrarsi della guerra tra la Russia e l'Ucraina, terminerà il 31 dicembre prossimo.

Leggi anche [Crisi ucraina e imprese: come tutelare l'occupazione?](#)

L'Esecutivo, a fronte delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione, e a fronte della riduzione degli scambi, delle vendite e degli acquisti correlati al piano sanzionatorio comunitario, non ha scelto la strada utilizzata durante la pandemia (quella di un ammortizzatore speciale o anche quella che prevedeva l'abbattimento del contributo addizionale), ma ha scelto la via della **semplificazione amministrativa** che, nel breve-medio periodo può essere sufficiente per interventi "coperti" dalla

CIGO.

Ma mi chiedo: se la crisi dovesse diventare più acuta e lunga a causa del protrarsi degli eventi bellici, potranno le aziende strutturate ricorrere all'utilizzo della **CIGS per crisi aziendale** dovuta ad un **evento improvviso ed imprevedibile**, nato al di fuori di ogni responsabilità datoriale, di cui parlano sia l'art. 21, comma 3 del D.L.vo n. 148/2015 che, soprattutto, il D.M. n. 94033/2016 il quale, ultimamente, per effetto del D.M. n. 33/2022, consente anche alla imprese destinatarie del FIS, dimensionate fino a 15 dipendenti, di fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per le stesse causali delle altre aziende (ma, ovviamente, nella durata massima complessiva prevista dal comma 3-bis, lettere a) e b) dell'art. 29 del D.L. vo n. 148/2015?

La risposta è, senz'altro, positiva: ma, detto questo, andiamo a vedere cosa dovranno fare i datori di lavoro che, malauguratamente, si troveranno in questa condizione.

Il 1° incontro Live "La CIGS come strumento per affrontare le crisi: le novità del D.M. n. 33/2022" del ciclo "**I Webinar Forum One LAVORO**" è offerto da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer dedicata a **Consulenti del Lavoro e HR manager**.

One LAVORO ti fornisce, oltre a tutte le **novità normative in ambito lavoro**, indicazioni su come gestire la CIGS e istruzioni sulle condizioni di accesso, sulla CIGS e trattamento dell'integrazione salariale, l'accordo di transizione occupazionale.

Scopri il potenziale di One LAVORO attivando una **prova gratuita di 30 giorni**. Attivala [QUI](#)

CIGS per eventi straordinari

Innanzitutto, ferma restando la specifica normativa per le piccolissime imprese che rientrano sotto "l'ombrello protettivo" del FIS, il ricorso agli interventi straordinari (tra cui rientra quello sul quale sto facendo la riflessione) è possibile per le **aziende non coperte dai Fondi bilaterali di solidarietà** (art. 26), alternativi (art. 27 e dai Fondi anche intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 40) che, nel semestre antecedente la richiesta, abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti.

La stessa disciplina, a prescindere dal numero dei dipendenti (che, quindi, possono essere anche meno di 15) si applica:

- a) alle imprese del **trasporto aereo** e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
- b) ai **partiti e ai movimenti politici** e alle loro rispettive articolazioni periferiche e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 149/2013.

Per il **calcolo dei lavoratori** in forza nelle aziende si

rimanda a quanto più volte affermato sia dal Ministero del Lavoro che dall'INPS (a mero titolo di esempio, la circolare dell'Istituto n. 176/2016 al punto 2.2).

Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro che si trovano in difficoltà hanno l'onere (direttamente o attraverso la propria Associazione) di **informare** le **organizzazioni sindacali** (la RSA o la RSU), nonché quelle appartenenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seguendo, pedissequamente, l'iter delineato dall'art. 24: **richiesta di esame congiunto** (la può chiedere anche l'impresa e non soltanto le associazioni sindacali) che si può svolgere anche in via telematica, con la presentazione delle ragioni che portano alla richiesta di CIGS, il numero dei lavoratori interessati, la durata, le misure previste per fronteggiare le eventuali eccedenze. Il tutto si deve concludere entro 10 giorni se l'impresa ha in organico un numero di dipendenti inferiore a 51 o 25 giorni, se il numero è superiore.

Ma, esaurita tale fase (l'accordo con le OOSS non è obbligatorio, anche se, a mio avviso, è sempre preferibile) va, presentata, **entro i 7 giorni** successivi, **istanza** alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro attraverso il sistema della CIGS online ove, nella **relazione tecnica** si mettono in evidenza:

- a) l'**evento improvviso ed imprevisto**, estraneo alla gestione aziendale: qui il datore di lavoro dovrà descrivere, con dovizia di particolari, in che modo la guerra tra Russia e Ucraina ha inciso sulla sua produzione, quali contratti sono venuti meno, quali difficoltà di approvvigionamento si trova ad affrontare;
- b) l'**imprevedibilità della crisi** e la rapidità con cui l'evento ha prodotto effetti negativi e la impossibilità per il datore di lavoro di "scansare" l'evento stesso che risulta del tutto estraneo alle politiche di gestione aziendale;
- c) un **piano di risanamento** che, partendo dal presupposto delle cause che hanno determinato la crisi aziendale improvvisa, definisca quali interventi correttivi si intendono intraprendere (ad esempio la ricerca di nuovi mercati, l'approvvigionamento delle materie prime presso altri fornitori, ecc.);
- d) un **programma di risanamento** finalizzato alla **salvaguardia**, seppur parziale, dell'**occupazione**. Ciò significa che se durante la fruizione della CIGS (che può durare, al massimo, 12 mesi nel quinquennio mobile) o al termine della stessa sono previsti esuberi strutturali, occorre presentare un piano di gestione degli stessi che può, senz'altro, passare per una procedura collettiva di riduzione di personale, magari con cri-

teri concordati con le organizzazioni sindacali, o altre situazioni di tal genere (risoluzioni consensuali, pensionamenti anticipati, esternalizzazioni con passaggio di personale, ecc.).

Considerazioni: andamento economico e organico

Due considerazioni vanno sottolineate.

La prima riguarda l'andamento economico: in tale ipotesi di crisi aziendale non va giustificato un andamento involutivo dell'ultimo biennio (l'azienda andava abbastanza bene e l'evento è accaduto al di fuori di ogni previsione).

La seconda concerne l'organico: nell'ipotesi di crisi aziendale dovuta ad un andamento involutivo si verifica se il datore di lavoro ha effettuato nel biennio appena passato assunzioni di personale, magari utilizzando agevolazioni e, in genere, si vietano nuove assunzioni durante la fruizione a meno che le stesse non siano funzionali al lancio di nuovi prodotti o alla ricerca di nuovi clienti. Tutto questo non va valutato nella crisi dovuta ad un evento imprevisto, proprio perché la crisi è giunta inaspettata e non annunciata da un andamento involutivo.

Concessione della CIGS

Da ultimo, due parole sui tempi di concessione della CIGS.

L'art. 25 afferma che il provvedimento di concessione avviene con **decreto** del **Ministero del Lavoro** e riguarda l'intero periodo richiesto.

Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo necessarie a fini istruttori, il provvedimento viene adottato **entro 90 giorni** dalla presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro.

Lavoro e previdenza

La Novità In-grafica

ANF nel LUL: chi può ancora percepirli e quando presentare la domanda - Infografica

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

L'assegno unico universale, in vigore dal 1° marzo, opera un effetto sostitutivo obbligatorio rispetto all'ANF erogato fino al mese di febbraio 2022, con impatti sull'elaborazione del LUL e sulle procedure di domanda telematica dell'assegno. Quali lavoratori subordinati devono presentare domanda entro il prossimo mese di giugno? A quali condizioni e per quali familiari è possibile continuare a percepire l'ANF in busta paga? Come si presenta la domanda per gli arretrati ANF? In una infografica tutte le regole da seguire.

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è stato erogato, fino allo scorso mese di febbraio, alle famiglie dei lavoratori subordinati in relazione al reddito prodotto nell'anno precedente e al numero dei membri, inclusi:

- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati di età inferiore a diciotto anni compiuti (21 se frequentante una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentanti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado o occupati come apprendisti);
- i figli ed equiparati che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti di qualunque età che si trovino nell'assoluta e permanente.

Nuove regole in vigore da marzo 2022

A partire dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli, per via della entrata in vigore della tutela dell'**assegno unico universale** che ha operato un **effetto sostitutivo** di tale prestazione.

Tuttavia, il datore di lavoro deve continuare a riconoscere, all'interno del **Libro Unico del Lavoro**, le **prestazioni di assegno** per il nucleo familiare e gli **assegni familiari** riferite a **nuclei familiari** composti unicamente dai **coniugi**, non legalmente ed effettivamente separati, dai **fratelli**, dalle **sorelle** e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso

in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Nel caso di **nuclei orfanili**, il connotato di nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

Nuove domande ANF

Dal 1° marzo 2022 le richieste di ANF possono essere presentate **esclusivamente** per i **nuclei familiari senza figli**.

Nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne under 21 o un disabile a carico, si procederà ai **controlli automatici** sui requisiti per l'assegno unico e, se sanno esito negativo, allora la domanda sarà ritenuta valida e accolta per i soggetti diversi dai figli, quali ad esempio il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF.

A seguito del compimento del **ventunesimo anno di età** dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Nei casi di figli di **età minore di ventuno anni**, qualora non si abbiano i requisiti per la percezione dell'assegno unico universale, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:

a) un **figlio minorenn**e a carico;
b) un **figlio maggiorenne** a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un **corso di formazione** scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - 2) svolga un **tirocinio** ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - 3) sia registrato come **disoccupato** e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - 4) svolga il **servizio civile universale**;
- c) figlio con **disabilità** a carico, senza limiti di età.

Autorizzazioni ANF

Per i **lavoratori dipendenti** del **settore privato** è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell'autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare (di seguito autorizzazioni ANF):

- inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all'ANF;
- applicazione dell'aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- riconoscimento del diritto all'ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.

A partire dal 1° marzo 2022, **non sono più rilasciate** le autorizzazioni ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti soggetti:

- figli e equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (figli naturali);
- figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare.
- nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente

Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero, l'Istituto fornirà apposite istruzioni.

Arretrati ANF

Nella circolare n. 34 del 2022, l'INPS ha chiarito che, nel rispetto del termine prescrizione di cinque anni regolato dall'art. 23 del TUAUF, per "periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022" è possibile inoltrare domanda di arretrati ANF con "riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli". Lo stesso vale per gli assegni arretrati riguardanti periodi successivi al 1° marzo 2022, a beneficio dei nuclei familiari senza figli.

Con una **infografica** vengono riassunte le regole da seguire.

ANF NEL LUL: CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA A GIUGNO

(D. Lgs. n. 230/2021; INPS circ. n. 34/2022)



Lavoro e previdenza

Circolare INPS

Ape sociale: proroga e compatibilità al 31 dicembre 2022

Con la circolare n. 62 del 2022, l'INPS recepisce le disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio 2022 in merito al posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e alle modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale applicabili fino al 31 dicembre 2022. In particolare l'Istituto chiarisce i criteri di applicabilità della misura ai lavoratori addetti a mansioni gravose, i nuovi termini e modalità di presentazione delle domande e la compatibilità dell'Ape sociale con il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza e l'ISCRO.

L'INPS, con la circolare n. 62 del 25 maggio 2022, fornisce le istruzioni in materia delle disposizioni in materia di Ape sociale introdotte dalla **Legge Bilancio 2022** con riferimento al posticipo del termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE, i cui termini sono stati posticipati al 31 dicembre 2022.

Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l'accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute.

Eliminazione della condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione

A decorrere dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per:

- licenziamento, anche collettivo
- dimissioni per giusta causa
- risoluzione consensuale
- scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato

a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.

Nuovo elenco dei lavori c.d. gravosi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad **attività c.d. gravose** esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat presenti nell'allegato 3 che, pertanto, con effetto dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sostituisce l'allegato A del decreto interministeriale 5 febbraio 2018.

Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo in parola esclusivamente:

- gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell'ambito dei codici Istat presenti nell'allegato 3;
- i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
- i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l'APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività indicate

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio sono reperibili sul portale istituzionale sotto la voce "Ape Sociale-Anticipo pensionistico". L'Istituto ha comunicato la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati **all'APE sociale**, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Compatibilità dell'APE sociale con il Reddito di cittadinanza e di emergenza

Le disposizioni attuative in materia di APE sociale prevedono l'incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale).

Con riferimento al **Reddito di cittadinanza**, non è prevista alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l'APE sociale.

La percezione dell'APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza.

il **Reddito di emergenza** e l'**ISCRO** invece non possono essere riconosciuti al titolare di APE sociale.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 25/05/2022, n. 62

Lavoro e previdenza

Ministero del Lavoro

Tirocini curriculari: audizione alla Camera dei deputati del ministro Orlando

Si è svolta presso le Commissioni riunite Cultura, Scienza e Istruzione (VII) e Lavoro (XI) della Camera dei deputati l'audizione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nell'ambito dell'esame del testo unificato sull'istituzione e disciplina dei tirocini curriculari. Tra i punti fermi della nuova normativa l'obbligatorietà dell'indennizzo, le misure sulla sicurezza e la durata massima.

La definizione del rapporto di tirocinio si arricchisce per la prima volta della distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari, definendo il **tirocinio curriculare** come la tipologia di tirocinio "funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto".

Per tutti i tirocini sono previsti alcuni elementi imprescindibili:

- l'incompatibilità dell'istituto del tirocinio con il lavoro dipendente
- l'obbligo di rispettare nei confronti dei tirocinanti integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza al pari dei **dipendenti subordinati**.

Alcuni dei principali punti fermi delle linee guida sono ripresi nel testo sui tirocini curriculari: in particolare le comunicazioni obbligatorie, la presenza di durate massime, un'indennità forfettaria minima, e limiti numerici di tirocini attivabili in base alle dimensioni d'impresa.

E' previsto un rimborso spese forfettario, anche al fine di garantire equità di accesso all'opportunità formativa, soprattutto per quegli studenti che, in cerca di un **tirocinio** più inerente al loro percorso di studi, vorrebbero scegliere di svolgerlo in un comune diverso da quello dove risiedono abitualmente per gli studi ma non possono permetterselo a carico della propria famiglia.

Il tutor deve fornire al tirocinante innanzitutto l'adeguata formazione sulla salute e sicurezza e illustri sin dal primo giorno di tirocinio tutti i possibili rischi associati all'intero ambiente di lavoro, non solo quelli inerenti ai luoghi e alla strumentazione effettivamente utilizzati dal tirocinante.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, audizione 25/05/2022

Lavoro e previdenza

Dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro

Flessibilità in uscita: quali vantaggi?

Una versione più elastica di Quota 100 e Quota 102 per favorire così il ricambio generazionale: è questa la conclusione cui perviene la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento dal titolo "Alla ricerca della vera flessibilità: una nuova quota". Un meccanismo di pensionamento più flessibile consentirebbe di raddoppiare la platea dei potenziali beneficiari con un incremento attorno all'81% dei lavoratori interessati.

L'analisi proposta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 25 maggio 2022, dal titolo "Alla ricerca della vera flessibilità: una nuova quota", rappresenta la necessità di pervenire alla struttura di una **Quota 100 o 102 veramente flessibile**, che combini **anzianità contributiva e vecchiaia**. Solo in questo modo, si afferma, sarà possibile conferire un nuovo impulso al mercato del lavoro, favorendo il ricambio generazionale.

Le proposte dei Consulenti del lavoro

Una soluzione efficace può essere rappresentata dall'applicazione di **formule più elastiche** di pensionamento, stante che sono circa 470.000 i lavoratori di età compresa tra 61 e 66 anni che presentano un'anzianità contributiva superiore ai 34 anni e inferiore ai 41, soglia a partire dalla quale si può accedere alla **pensione di anzianità**.

L'attuale Quota 100 prevede l'accesso alla pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di età: renderla più flessibile" consentirebbe di raddoppiare quasi la platea dei potenziali beneficiari con un incremento attorno all'81% dei lavoratori (65-66enni con un'anzianità contributiva superiore ai 35 anni ma inferiore ai 38 attualmente richiesti).

La Quota 100 rigida (analoga a quella già osservata fra 2019 e 2021) intercetterebbe il 35,1% di questi lavoratori, mentre una forma più flessibile arriverebbe a coprire il 63,4%. Più basso, invece, l'universo attivabile con Quota 102 (15,6% nella formula rigida, 29,5% in quella flessibile).

La gestione dei costi

Una corretta analisi prospettica dovrà certamente tenere conto del **valore medio delle future pensioni anticipate**, al fine di garantirne la sostenibilità. A tal fine sarebbe opportuno intervenire sul metodo contributivo per i beneficiari di quote retributive di pensione o ridurre in percentuale proporzionale all'anticipo, secondo un meccanismo analogo rispetto a quello originariamente previsto dalla **Riforma Fornero**, per chi accedeva alla pensione anticipata con meno di 62 anni.

A cura della redazione

Finanziamenti

Tramite piattaforma informatica

PNRR, imprese innovative e tecnologie della salute: domande entro il 9 giugno

di Giovanna Greco - Dottore commercialista in Vasto

Il Ministero della Salute, grazie alle risorse stanziare dal PNRR, finanzia progetti per la creazione di nuove imprese innovative e reti di ricerca di trasferimento tecnologico nel campo della salute. I progetti riguardano il settore delle terapie avanzate, la diagnostica e la "salute digitale" per la medicina di prossimità. In questa fase prima fase, le imprese pubbliche e private interessate potranno inviare le loro manifestazioni di interesse entro il 9 giugno 2022, tramite piattaforma informatica. Coloro che saranno selezionate potranno poi partecipare alla presentazione delle proposte progettuali. Con quale procedura?

In attuazione degli interventi individuati nel programma "Ecosistema innovativo della Salute" del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della Salute (MdS) finanzia le seguenti due **macro-azioni**:

- creazione di una rete di centri di **trasferimento tecnologico** (di seguito "NETWORK TTO" o "NTT");
- rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di **Hub life science** (di seguito "LSH"), distribuiti territorialmente nelle varie parti del Paese (Nord, Centro e Sud d'Italia).

Finalità del NETWORK TTO

Il NETWORK TTO, composto da più nodi dislocati sul territorio nazionale, sarà finalizzato a favorire le attività di **trasferimento tecnologico** e la creazione/accelerazione di **nuove imprese innovative (start-up e spinoff)** nel settore delle Life Sciences, mettendo a sistema, integrando e fornendo supporto tecnico alle strutture di trasferimento tecnologico già esistenti (Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, strutture operanti presso gli IRCCS e gli altri enti del SSN, UTT regionali, reti di UTT, ecc.).

Hub life science

Gli Hub life science distribuiti territorialmente nelle varie parti del Paese (Nord, Centro e Sud d'Italia), saranno i seguenti:

- n. 1 Hub life science operante nel settore delle **terapie avanzate** (di seguito "LSH-TA") dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove terapie mediche, in particolare quelle nel campo della medicina personalizzata e di precisione;
- n. 1 Hub life science operante nel settore della **diagnostica avanzata** (di seguito "LSH-DA"), dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca nel campo delle nuove tecnologie diagnostiche sia strumentali che di imaging rivolte a migliorare le capacità diagno-

stiche delle patologie;

- n. 1 Hub life science, operante della ricerca in **digital health** per la **medicina di prossimità** (di seguito "LSH-DH"), dedicato al supporto e sviluppo di attività di ricerca di tecnologie informatiche e nuove tecnologie rivolte a consentire il miglioramento delle opportunità di monitoraggio, gestione e trattamento del paziente al domicilio del paziente o nelle strutture sanitarie di prossimità.

Obiettivi delle macro-azioni

Le due macro-azioni sono finalizzate a creare un **ecosistema sanitario innovativo** attraverso la creazione di **reti di ricerca** clinico-transnazionali di eccellenza nel SSN, in grado di mettere in comune le **tecnologie** disponibili e le **competenze** esistenti in Italia e creare interventi pubblico-privati che operino in sinergia per innovare, sviluppare e creare opportunità occupazionali per posti di lavoro altamente qualificati, nonché promuovere un modello di sviluppo del Paese più basato sulla ricerca pubblica e la valorizzazione dei suoi risultati.

Chi può partecipare

Possono presentare la **manifestazione di interesse** in risposta al presente avviso i seguenti soggetti:

- 1) gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- 2) gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- 3) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- 4) l'Istituto Superiore di Sanità;
- 5) l'Istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul Lavoro;
- 6) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale afferenti ad una Regione o Provincia Autonoma, attraverso la Regione in qualità di Destinatario Istituzionale;
- 7) le università;
- 8) gli enti pubblici di ricerca;
- 9) i soggetti privati no profit.

Ogni ente può presentare manifestazione di interesse

finalizzata alla **partecipazione** ad **una sola** delle 3 iniziative LSH oggetto dell'avviso.

Risorse

Le risorse finanziarie complessive disponibili per l'avviso ammontano a 100 milioni di euro da ripartire tra le 4 iniziative previste, con un minimo di 15 milioni ad iniziativa.

L'attività principale finanziabile è la realizzazione di strutture di riferimento (**Hub&Spoke**), distribuite sul territorio nazionale, basate sulle strutture ed expertise già esistenti, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle capacità di ricerca complessive di competenza e svolgere programmi di ricerca in ambito life science, a partire dalle strutture del SSN, favorire il trasferimento tecnologico e valorizzare i risultati della ricerca.

Il finanziamento riguarderà unicamente i **costi di sviluppo** delle strutture e capacità già esistenti e, pertanto, è da intendersi come un **co-finanziamento aggiuntivo**, pari al massimo al **50%** delle risorse umane e strumentali messe a disposizione del LSH/NTT da parte dei soggetti partecipanti.

Budget

Il budget da destinare alle attività dell'**ente coordinatore/hub include** le attività **gestionali** ed **amministrative**. Per gli Spoke il budget può includere:

- il **reclutamento di ricercatori** impegnati esclusivamente e in via esclusiva nello svolgimento delle attività di ricerca per LSH e NTT nonché di altro personale di alta qualificazione, dedicato esclusivamente alle attività di trasferimento tecnologico;
- l'**acquisizione di beni strumentali** necessari ad incrementare le capacità complessive di ricerca pertinenti alle tematiche proposte;
- le **attività formative**;
- **programmi di ricerca e innovazione** in collaborazione con il settore privato;
- le attività di **consulenza** specialistiche necessarie e indispensabili per le attività di trasferimento e di due diligence tecnologica, proof of concept, di valorizzazione Intellectual Property Rights (IPR) e di public engagement.

Una volta costituito, l'LSH/NTT potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di altri soggetti, pubblici e privati, seppure non inclusi direttamente nella rete, a valere su appositi fondi diversi da quelli stanziati per il PNC, quali società scientifiche, istituzioni tecnico-scientifiche, associazioni di pazienti, enti pubblici territoriali, industrie o altri soggetti operanti nei settori di interesse.

Procedura di partecipazione

La procedura di partecipazione avviene in due fasi:

- **fase 1, manifestazione di interesse**;

- **fase 2, proposta progettuale**.

La **fase 1** è finalizzata alla ricognizione dei soggetti interessati a partecipare all'iniziativa, che devono dimostrare le proprie **capacità di ricerca** nel settore specifico e proporre le risorse strumentali e umane che intendono mettere a disposizione dell'iniziativa.

La manifestazione di interesse potrà essere presentata entro le **ore 17:00 del 9 giugno 2022** tramite la **piattaforma informatica** denominata Workflow della Ricerca (di seguito "WFR"), accessibile tramite le credenziali **SPID** del **legale rappresentante** del soggetto proponente o suo delegato al seguente link **<https://ricerca.cbim.it>**. Essa dovrà includere il chiaro impegno del soggetto candidato a partecipare alle attività dell'LSH/NTT con adeguate risorse umane e strumentali formalmente documentate.

Le manifestazioni pervenute dai soggetti interessati saranno sottoposte inizialmente ad un'**istruttoria amministrativa**, tesa a verificare la presenza dei **requisiti di ricevibilità, ammissibilità, correttezza e validità**, come previsto dal presente avviso.

Le manifestazioni di interesse che avranno superato la verifica formale saranno sottoposte al Comitato Tecnico Sanitario – sezione C (di seguito "CTS") per la verifica del livello minimo di expertise richiesto e la stratificazione tra centri Spoke di Primo Livello e centri Spoke di Secondo Livello.

Nella **fase 2**, una volta individuati i soggetti ammessi a partecipare, gli stessi saranno chiamati, collegialmente, a definire la **proposta progettuale** finale e la forma della collaborazione, nonché a individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di ente coordinatore/hub e che fungerà da soggetto proponente della proposta progettuale.

L'ufficio competente del MdS procederà a chiedere al soggetto proponente, individuato secondo le modalità indicate al precedente paragrafo, di presentare, attraverso il sistema di monitoraggio del WFR, la proposta progettuale, con l'indicazione delle attività da svolgere e del relativo cronoprogramma, dei costi previsti, degli obiettivi annuali, intermedi e finali e dei risultati attesi.

Per ciascun **LSH/NTT** ammesso al finanziamento, il Ministero della Salute adotta il **decreto di approvazione della convenzione** attuativa per la concessione del **finanziamento**.

Finanziamenti

Dopo la legge di Bilancio 2022

Tax credit investimenti in beni strumentali nuovi: arrivano i chiarimenti delle Entrate

di Sara Nuzzaci

di Arianna Latino e

di Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line

Alla circolare 17 maggio 2022, n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate va riconosciuto il meritevole e atteso intento di fornire alcune delucidazioni e commenti alla disciplina del credito d'imposta - prorogato e rimodulato dalla legge di Bilancio 2022 - per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0". Quali sono le principali indicazioni rese con il documento di prassi?

È stato diffuso un importante intervento dell'Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d'imposta, contenute nelle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 234/2021, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che fornisce taluni chiarimenti alla luce della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A

L'art. 1, comma 44, della legge di Bilancio 2022 **pro-roga e rimodula** la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo la logica "Industria 4.0".

La legge di Bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 184 a 197, legge n. 160/2019), il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come "super" e "iper" ammortamento.

Preme ricordare che in base alla normativa recata dalla legge di Bilancio 2021, le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasfor-

mazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0" possono accedere a un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell'art. 1 della legge n. 178/2020.

La parte della legge di Bilancio 2022 interessata dai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate ha riguardato la lettera a) del comma 44 che dispone la soppressione delle parole "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione" e la sostituzione delle parole "commi da 1052 a 1058" con le parole "commi da 1052 a 1058-ter".

Tale abolizione non è di poco conto.

Infatti, la stessa determina l'**eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti** che danno luogo al riconoscimento del credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

La successiva lettera b) del comma 44 prevede, invece, l'introduzione, dopo il comma 1057 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021, del comma 1057-bis che, con riferimento ai beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016 (**beni materiali 4.0**), reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

Di conseguenza, alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell'arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, "il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% del costo, per la quota di

investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

In questo mutato contesto, molti addetti ai lavori hanno evidenziato come la formulazione letterale del comma 1057-*bis* - che in un'unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) - potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

Invece, una volta per tutte, l'Agenzia delle Entrate, nel richiamare la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2022 e dando una interpretazione a favore del contribuente, afferma che il **plafond** previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi **riferito alla singola annualità e non all'intero triennio**.

Tale conclusione, a mente dell'Agenzia delle Entrate, “appare ancora più corretta se si considera che non vi sarebbe motivo di discriminare gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A rispetto agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali ricompresi nell'allegato B, entrambi funzionali al processo di trasformazione e di digitalizzazione delle imprese in chiave “Industria 4.0”.

Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B

Con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (**beni immateriali 4.0**), la lettera c) del comma 44 della legge di Bilancio 2022 prevede la sostituzione del comma 1058 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021, statuendo che:

“Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni”.

L'Agenzia delle Entrate sul punto afferma che la pre-

detta norma, anche nella sua riformulazione, **conferma le percentuali agevolative** nonché il **limite massimo dei costi ammissibili** precedentemente disposti e integra la norma con la **proroga dell'agevolazione**, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e **fino al 31 dicembre 2023** (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, la lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-*bis* e 1058-*ter*, secondo cui, rispettivamente:

- per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 % del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Entrambe le norme - per come specificato dall'Agenzia delle Entrate - considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Impresa

Emendamenti alla legge delega sugli appalti

Contratti pubblici: consulenze professionali gratuite solo in casi eccezionali

di Antonio Ciccio Messina - Professore a contratto di Tutela della privacy e trattamento dei dati digitali Università della Valle d'Aosta

Le consulenze professionali gratuite alle pubbliche amministrazioni saranno possibili solo in casi eccezionali. Il legislatore delegato dovrà prevedere clausole ad hoc a favore delle PMI. La semplificazione dei contratti pubblici sottosoglia deve rispettare anche il principio di rotazione. L'elenco delle cause di obbligo di adeguamento del corrispettivo dell'appalto accoglie anche la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La libera concorrenza tra operatori economici troverà deroga nella previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Queste alcune novità apportate alla legge delega sugli appalti dagli emendamenti approvati in seconda lettura alla Camera.

Le **consulenze professionali gratuite** alle pubbliche amministrazioni sono “quasi” vietate, visto che saranno possibili, ma solo in casi eccezionali, che la legge, però, non identifica, neppure per tipo di evento. È quanto prevede un **emendamento** al disegno di legge delega del Codice dei contratti pubblici, approvato con modifiche in seconda lettura dalla Camera il 24 maggio 2022 e ora di ritorno al Senato.

Si tratta di una novella la cui approvazione rientra nel **PNRR** e che ha un cronoprogramma a tappe forzate:

- entro giugno 2022, l'entrata in vigore della legge delega;
- entro marzo 2023, l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi;
- entro giugno 2023 l'entrata in vigore di tutte le altre normative (primarie, subprimarie, nonché di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
- entro dicembre 2023 il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

Nel passaggio alla Camera, sono state approvate alcune modifiche, la cui reale efficacia si comprenderà solo all'esito della scrittura delle norme delegate. Peraltro, su alcuni temi il dettaglio da parte del Governo sarà impossibile e la portata effettiva è rinviata alla prassi successiva alla vigenza della futura novella.

Tra questi ultimi temi si trova proprio la **residuale liceità** dell'azzeramento del **compenso** dei **professionisti** per **incarichi commissionati** dalle pubbliche amministrazioni.

L'argomento non ha trovato requie neppure con la normativa sull'equo compenso, quest'ultima in radicale antagonismo con la gratuità dell'appalto, possibile manifestazione, nell'ambito del public procurement, di manovre di dumping, indotte talvolta dalle stesse

stazioni appaltanti, in spregio della qualità dei servizi. In proposito si sono fatti notare i sofismi di prestidigitatori del diritto, i quali hanno sostenuto che il compenso deve essere equo se un compenso è previsto e che, quindi, se il compenso non è previsto, la disciplina dell'equo compenso non rileva.

Ora la delega, cavalcando la scia del **PNRR**, incarica il Governo di scrivere nel futuro codice dei contratti pubblici una regola e una eccezione, anche se è un azzardo stabilire la gerarchia tra i due termini. In ogni caso abbiamo, da un lato, il **divieto di prestazione gratuita delle attività professionali** e, dall'altro lato, la **liceità della prestazione gratuita in casi eccezionali** e previa **adeguata motivazione**.

La prima semplice e piana proposizione afferma che ogni prestazione va pagata.

L'altra affermazione, più contorta ed ermetica, nega la prima, ma solamente al ricorrere di alcune condizioni (“casi eccezionali”), che però non sono indicate né per qualità né per quantità.

Si aggiunge che, seppur spinga alla benevola tenerezza l'aggettivo “adeguata” (pleonastico e canzonatorio: tutte le motivazioni devono essere adeguate, altrimenti non sono motivazioni), l'esplicitazione dell'obbligo di motivazione è del tutto incapiente di significanza pre-cettiva.

A bene vedere, comunque, questo principio e criterio direttivo, proprio per come è scritto, non può ontologicamente raggiungere il traguardo del dettaglio normativo.

È facile pronosticare, infatti, che il legislatore delegato ripeterà pari pari la dicitura dell'emendamento, perché non può fare altrimenti: se dettaglia solo alcuni casi eccezionali si rischia l'incostituzionalità per non conformità alla delega per eccesso di restrizione. Ma se,

come predicibile con l'intelligenza umana, il delegato appiattirà la formulazione sul sedicente criterio direttivo, allora toccherà alle **stazioni appaltanti** scrivere quale caso sosterrà giustificandolo la richiesta di prestazioni non pagate e toccherà ai **giudici di vagliare la motivazione dell'eccezionalità**.

Tutto ciò "caso per caso", con ciò celebrando senza consapevole mestizia le esequie della norma, che fu generale e astratta e che ora è solo un rinvio alla buona fede dei soggetti che devono applicare una vaga impressione priva di abilità definitorie.

Così rimarrà affidato al fair play delle stazioni appaltanti stabilire nella *lex specialis* se l'eccezione riguarda, solo per zigzagare tra qualche esempio:

- il tipo di pubblico interesse perseguito (in cui coinvolgere il volontariato professionale);

- l'ambito geografico della localizzazione dell'intervento;

la qualità dell'utente finale del servizio pubblico;

- o, addirittura, la finanza pubblica, con surrettizio finanziamento, da parte del professionista, delle scarse disponibilità di bilancio o tout court dei dissesti erariali;

- oppure, beffardamente, la necessità di sostenere la visibilità di una categoria professionale (tanto da tramutare la riga di un curriculum in un corrispettivo: il dato diventa la moneta con cui la P.A. remunera la prestazione).

Così come rimane affidato al prudente apprezzamento dei tribunali la cernita, senza sostituirsi alla discrezionalità amministrativa, delle eccezioni commendevoli e delle eccezioni pregiudizievoli.

Senza contare che sia il fair play amministrativo sia la prudenza giurisprudenziale avranno bisogno di tempo per consolidarsi: chi, nelle more, tra un caso e l'altro, si troverà valutato e giudicato rischia di essere tra le nolenti cavie vittime necessarie delle scosse di assestamento.

Ma lo spirito emendativo dei deputati non si è limitato a lambire il portafoglio (patrimoniale e giuridico) di stazioni appaltanti e professionisti, considerato che la manovra di cesello ha ritoccato altre fattispecie.

Vediamone, in rassegna, alcune rilevanti.

Leggi anche Contratti pubblici: più flessibilità nelle procedure degli appalti e divieto di proroga delle concessioni

Appalti a premi per le PMI

Il legislatore delegato dovrà prevedere **clausole** ad hoc a favore delle **PMI**, così da canalizzarle a candidarsi agli appalti pubblici. Il testo già licenziato dal Senato prevedeva la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o

quantitativi e il divieto di accorpamento artificioso dei lotti

Le **modifiche** alla Camera **includono criteri premiali** per l'aggregazione di impresa e l'obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione degli appalti in lotti.

Sottosoglia con rotazione

La **semplificazione** dei contratti pubblici sottosoglia deve rispettare anche il **principio di rotazione**. Gli affidamenti diretti non devono essere il terreno di riserve, di monopoli od oligopoli di fatto.

Adeguamento prezzi

L'elenco delle **cause di obbligo** di adeguamento del corrispettivo dell'appalto accoglie anche la **variazione del costo** derivante dal **rinnovo dei contratti collettivi nazionali** di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente. In sostanza l'aumento salariale non sarà finanziato da una contrazione dei margini di utile d'impresa, ma dalla fiscalità generale.

Appalti riservati

La **libera concorrenza** tra operatori economici troverà **deroga** nella previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di **riservare il diritto di partecipazione** alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con **disabilità** o svantaggiate.

Dipendenti stabili

Tra i requisiti necessari (e non solo fonte di possibile premio) dell'offerta dovranno essere inseriti criteri volti a garantire (non solo più a promuovere) la **stabilità occupazionale** del personale impiegato. Sempre in questa materia, ma nel settore dei servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e dei servizi ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti dovranno contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Leale concorrenza internazionale

Si devono mettere in sordina i vantaggi di cui può godere chi fa impresa contribuendo a inquinare e conculcare i diritti delle persone. Un criterio della delega, passato alla revisione della Camera, prevede, nel caso di forniture provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, l'applicazione di **misure di ga-**

ranzia del rispetto di **criteri ambientali minimi** e dei **diritti dei lavoratori**.

Contratti tipo

Le stazioni appaltanti andranno più spedite se, come preteso da un emendamento, l'Anac, Autorità nazionale anticorruzione, preparerà **contratti-tipo**.

Impresa

Competenze qualificate agli imprenditori

Le sostenibilità possibili in piccole e medie imprese e grandi aziende: quanto è importante la giusta consulenza?

Sostenibilità e innovazione vanno di pari passo in un'azienda: sono le chiavi per creare il valore di non solo di grandi aziende, ma anche di piccole e medie imprese; poter accedere a soluzioni innovative che migliorano la sostenibilità significa anche generare entrate per un'impresa. Scegliere la consulenza di una ESCO (Energy Service Company) come Archita Engineering garantisce un approccio sistemico per integrare l'innovazione a tutti i livelli di un'organizzazione.

Mai come adesso, chi fa impresa è consapevole dell'importanza dell'**innovazione** e del fatto che essa non possa essere pensata in modo separato dalla **sostenibilità**. Entrambe, innovazione e sostenibilità, sono le chiavi per creare il valore di un'organizzazione e parliamo non solo di grandi aziende, ma anche di piccole e medie imprese. Sono cruciali per la resilienza ai molteplici e sempre più rapidi cambiamenti in atto e per gli obiettivi sfidanti posti dall'Europa, ad esempio, nel **PNRR**. Poter accedere a soluzioni innovative che migliorano la sostenibilità, significa anche generare entrate per un'impresa.

La conseguenza logica di tale ragionamento è che l'innovazione deve essere approcciata in modo sistemico e consapevole, basato sulla conoscenza delle norme e degli standard che la regolano, come, per esempio la **ISO 56002** "Innovation management - Innovation management system - Guidance", il primo Standard internazionale sui sistemi di gestione dell'innovazione, pubblicata il 15 luglio 2019 dall'International Organization for Standardization (ISO).

Implementare un sistema di gestione è dunque cruciale ed è il primo passo per integrare l'innovazione a tutti i livelli di un'organizzazione, per cogliere e creare opportunità per lo sviluppo di nuove soluzioni, sistemi, prodotti e servizi.

Benché si applichi a diversi tipi di attività, dalla creazione di prodotti e servizi, a modelli di business e all'innovazione organizzativa, in ogni tipologia di organizzazione, tuttavia vien da chiedersi: può un'azienda gestire in modo integrato l'innovazione?

È qui che entrano in gioco gli specialisti come Archita Engineering, **certificata ESCO dal 2014**, che si è affermata negli anni come partner affidabile, accanto alle imprese che scelgono di evolversi nei settori dell'Energia, della Sicurezza sul Lavoro, della R&S e Innovazione, delle Certificazioni e della Legalità d'Impresa.

L'obiettivo di Archita è quello di portare **competenze qualificate agli imprenditori**, accompagnandoli nei loro progetti di innovazione e crescita, grazie a uno staff tecnico composto dai migliori "consulenti in innovazione", capaci di integrare le proprie competenze per rendere i propri clienti sempre più competitivi in termini di sostenibilità.

La sostenibilità aziendale e la corporate governance alle sue spalle sono l'insieme di una serie complessa di attività e di professionalità, delle loro interazioni nello spazio (il contesto) e nel tempo: un insieme in grado di coniugare le **tre principali dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica)** di un'organizzazione.

È opportuno ricordare che la sostenibilità non solo va raggiunta, ma continuamente mantenuta.

La sostenibilità, un modello gestionale sempre più diffuso

Negli ultimi anni molte imprese, specie le più grandi, hanno optato per l'adozione della sostenibilità quale modello gestionale e si stanno prodigando affinché anche le PMI, per lo meno quelle delle rispettive supply chains, capiscano l'importanza di questa strategia e la facciano propria.

Con gli anni le imprese sono state chiamate a svolgere un ruolo sociale sempre più marcato e ad essere sempre più consapevoli e responsabili in relazione agli impatti sociali e ambientali generati dalle proprie attività, attraverso un **comportamento etico e trasparente** che possa "contribuire allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere dell'ecosistema sociale e ambientale con il quale l'impresa, «sistema aperto» reagisce; tener conto delle aspettative degli stakeholder; garantire conformità alle leggi applicabili e alle norme internazionali di comportamento; essere integrato e coerente su tutta la catena del valore" (Libro Verde della Commissione della Comunità Europea, 2001).

Sono questi i trend che emergono da vari studi, che mostrano come l'impegno nella sostenibilità e in Corporate Social Responsibility si traduca in una **maggior produttività e competitività** e, in definitiva, in una maggiore **resilienza**: trend sui quali si sono innestati di recente anche i grandi player finanziari, che stanno spostando sempre di più i **propri capitali su investimenti sostenibili**.

I capitali e le sostenibilità

Sostenibilità, oggi, vuol dire quindi andare oltre la dimensione prettamente ambientale che ha caratterizzato la nascita del concetto, per superarla, integrandola, e sviluppare un approccio di sistema che consideri **ambiente, economia e società** come tre aspetti così **profondamente interconnessi** da non essere presi in considerazione singolarmente.

I risultati di questa presa di coscienza si vedono - all'atto pratico - nei report che le grandi società pubblicano annualmente sui propri siti: attraverso l'**analisi dei capitali**, infatti, tali aziende mirano a comunicare l'integrazione esistente e necessaria, fra (le molteplici sostenibilità) gli aspetti economici, quelli socioculturali e ambientali, all'interno dei rispettivi processi decisionali.

I cinque principali capitali - componenti imprescindibili e interconnesse delle sostenibilità - sono:

- 1) oltre al **capitale naturale**, che riguarda tutti i processi e le risorse ambientali che contribuiscono alla produzione dei servizi offerti dall'azienda e coinvolge anche i consumi e l'efficienza nella gestione delle risorse, compresa l'energia necessaria,
- 2) il **capitale umano**, che è costituito non solo dalle competenze, dalle capacità e dalle esperienze delle persone che lavorano nell'azienda, ma dalle soft skills, le competenze trasversali che consentono l'analisi e la contestualizzazione;
- 3) il **capitale sociale e relazionale**, che indica la capacità dell'azienda di creare relazioni virtuose con gli Stakeholder (interni ed esterni), di condividere il valore al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo, e richiede una competenza (trasversale) comu-

nicativa in grado di garantire la comprensione del testo nel contesto;

4) il **capitale finanziario**, l'insieme delle risorse economiche impiegate nei processi produttivi che assicurano i necessari flussi di cassa al fine di garantire gli investimenti, la gestione delle infrastrutture e il raggiungimento degli obiettivi di crescita e diversificazione;

5) il **capitale manifatturiero**, l'insieme degli immobili - dalle infrastrutture ai mezzi fisici (impianti, macchinari, etc.) utilizzati per la produzione, delle innovazioni tecnologiche, e in generale dei processi aziendali utilizzati per generare valore: gli asset dell'azienda.

Il contesto, i contesti

Nel nuovo contesto, le **tecnologie digitali**, l'**HSE manager** o nuove figure come gli **Innovation Manager** avranno un ruolo fondamentale.

Le nuove tecnologie, in sostanza, saranno al servizio di una sostenibilità a tutto tondo; sostenibilità digitale vuol dire, infatti, comprendere:

- da una parte come le tecnologie possano diventare strumenti di sostenibilità,
- dall'altra come esse stesse ridefiniscano dinamicamente scenari, modelli e contesti economici, ambientali e sociali.

In altri termini, il digitale non è soltanto strumento di sostenibilità, ma interagisce con ambiente, economia e società ridisegnandone il contesto e determinandone gli impatti sui modelli di business, così come sul senso stesso delle aziende, dei consumatori, del mercato.

HSE Manager e Innovation Manager rappresentano il **management del futuro** e le **soft skills** sono e saranno sempre più il fulcro della loro attività.

Quali sono le soft skills del moderno management?

Cultura	Proporre e coordinare iniziative finalizzate alla diffusione e al consolidamento, nella propria organizzazione, della cultura orientata alla tutela della salute e della sicurezza e alla protezione dell'ambiente.
Definizione e attuazione di Piani formativi e di addestramento	La cultura della sostenibilità non è (quasi mai) qualcosa di innato, ma è una skill che si apprende soprattutto con la formazione.
Comunicazione	Deve essere efficace, a tutti i livelli, nei confronti di tutte le parti interessate, interne ed esterne all'organizzazione: la collaborazione deve avvenire, infatti, con le altre funzioni dell'organizzazione, per definire, prima, ed attuare, in seguito, procedure relative alla comunicazione interna ed esterna in materia di HSE, individuando ruoli, compiti, responsabilità e costi, la cui corretta implementazione deve essere oggetto della susseguente attività di vigilanza.
Gestione dei rapporti con le parti interessate	L'HSE Manager o l'Innovation Manager devono coordinare le parti interne ed esterne a un'organizzazione
Collaborazione alla gestione degli investimenti e delle spese	È il valore aggiunto di un HSE Manager o di un Innovation Manager che - in virtù della propria posizione, del ruolo e dell'importanza crescente che ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stanno assumendo in "ottica di sostenibilità" - possiedono quelle informazioni in grado di fare la differenza nella scelta delle strategie di lungo periodo e, quindi, in quella relativa agli investimenti da effettuare.

Gestione dei fornitori

Non è possibile parlare di sostenibilità se, a fronte di un sistema di gestione (in ipotesi) perfetto dal punto di vista interno, dovessero esserci dei “problemi di sostenibilità” lungo la *supply chain*. Fra i fornitori rientrano i consulenti e anche l’Innovation manager può essere un consulente, ad esempio.

Quanto è importante la giusta consulenza?

Compito dell’HSE manager è quello di valorizzare i fornitori e i consulenti: gli esperti ambientali, infatti, operano già nel mercato del lavoro, ma per motivi economico-culturali non sono mai stati messi nelle condizioni di lavorare in modo efficace.

Il lavoro dei green manager, infatti, deve essere implementato: il responsabile del sistema di gestione (che sia, o meno, certificato), il quale ha il compito di tradurre in procedure le direttive dell’alta direzione, deve circondarsi di una serie di figure operative - ognuna delle quali può fornire una peculiare forma di consulenza ambientale - in funzione delle specifiche caratteristiche dell’azienda nella quale opera, e delle circo-

stanze di fatto e/o progettuali nelle quali si trova:

- **consulenza giuridica**, innanzitutto: la compliance normativa è alla base di ogni scelta aziendale;

- **consulenza tecnica**: nella preparazione di un progetto, di un’istanza, di un ricorso - questi sono solo alcuni degli esempi che si possono fare - è indispensabile l’aiuto di uno specialista (ingegnere, chimico, biologo, ...) in grado di tradurre in pratica gli obblighi di legge, di ideare nuovi processi più efficienti, di spiegare (e contestualizzare) al giurista il dato tecnico, accanto a quello giuridico, per poter tradurre in “giuridichese” gli aspetti tecnici, contribuendo anche per questa via alla **contaminazione professionale** tipica di chi opera nel settore ambientale.

Informazione promozionale

Il consulente come partner: perché scegliere Archita?

Per quanto un’impresa accolga diverse professionalità, è difficile che al suo interno si sviluppino specializzazioni capaci di gestire le innumerevoli sfide legate all’innovazione, all’efficienza energetica e ai nuovi ed elevati standard ambientali, della sicurezza e dei sistemi di gestione.

È per questo motivo che esistono aziende che supportano le imprese in tutto questo e che diventano consulenti e partner imprescindibili: ecco perché scegliere il partner giusto fa la differenza.

I servizi di Archita

Archita supporta le imprese nei propri progetti di crescita. Opera in tutta Italia nei seguenti settori:

- Consulenza energetica
- R&S e innovazione
- Certificazione e legalità d’impresa
- Sicurezza sul lavoro

Scopri come Archita può supportare la tua impresa

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Titolarità effettiva: comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuri-

dici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il decreto, al fine di prevenire e contrastare l’uso del

sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità **esclusivamente telematiche**:

a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;

b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;

c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;

d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Titolarità effettiva

le informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio **territorialmente competente** ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese da:

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare eventuali **variazioni dei dati e delle informazioni** relativi alla titolarità effettiva **entro trenta giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Delle avvenute comunicazioni è **rilasciata contestuale ricevuta**.

Accesso da parte delle autorità

L'accesso alla sezione è consentito:

- al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;

le;

Le modalità tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate con apposita **convenzione** sottoscritta da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso.

Accesso da parte dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti **l'adeguata verifica della clientela**.

La **richiesta di accreditamento** è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

- a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
- d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e **consente l'accesso per due anni**, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato **entro dieci giorni**.

Accesso da parte di altri soggetti

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle **imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private**, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono **accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni**. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva **dei**

trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una **richiesta motivata** di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende **respinto**.

Diritti di segreteria

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei **diritti di segreteria** della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse.

Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo

Il decreto prevede che l'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscano a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.

Le modalità attuative della fornitura dei dati saranno disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 11/03/2022, n. 55 (Gazzetta Ufficiale 25/05/2022, n. 121)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.